



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna.

Newsletter 1 -2 /23- Gennaio - Febbraio 2023.

1) Principio di protezione oggettiva e attrezzature: le responsabilità.

L'applicazione alle attrezzature di lavoro del principio secondo cui lo scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia è evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro: sentenze di Cassazione.

Si segnala un interessante contributo dell'avv. Anna Guardavilla pubblicato su punto sicuro del 10/02/2023.

...Occorre anzitutto premettere che, secondo giurisprudenza costante, "come noto, altro è il comportamento caratterizzato da imprudenza anche grave [...] ed altro è il comportamento anormale, o comunque eccezionale e imprevedibile, come tale interruttivo del nesso di causalità." (rif.Cass. Pen., Sez. IV, 14 maggio 2021 n.18951 – ndr -).

Infatti, in base al cosiddetto "principio di protezione oggettiva", la normativa di salute e sicurezza mira a salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore anche dai rischi che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non anormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro (meglio: dall'area di rischio).

Il sistema prevenzionistico ha quindi come funzione quella di proteggere il lavoratore "in ogni caso", anche dalla propria eccessiva disinvoltura, data dall'assuefazione al pericolo o dalla familiarità con lo stesso subentrata nel corso dell'attività lavorativa, con la conseguenza che è obbligo del datore di lavoro predisporre misure di prevenzione e protezione che tengano conto del fatto che il lavoratore può essere disattento, maldestro o avere una eccessiva familiarità col pericolo.

Ad esempio, la Suprema Corte, giudicando in merito alle responsabilità legate ad un infortunio occorso ad un apprendista marmista di giovane età e quindi di scarsa esperienza mentre aiutava alcuni operai a sollevare una lastra di marmo, ha ribadito che "la responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed imprevedibilità (v. e plurimis, Cass. nn.4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006)" (Cassazione, Sez. Lav., 18 maggio 2007 n. 11622).

Analizziamo un più recente caso giurisprudenziale in cui è stato applicato il principio di protezione oggettiva.

Con Cassazione Penale Sez.IV del 21/10/2021 n.37819, la Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali colpose di A.C.M. "quale direttore operativo della T. s.r.l. e datore di lavoro di D.B., operatore specializzato in manutenzione rotabile."

In particolare, **"il D.B., al termine del lavoro di tornitura delle ruote di un vagone ferroviario, decideva di eseguire un'operazione di pulitura di alcuni trucioli rimasti incastrati tra la ruota del treno e il rullo di trascinamento; a tal fine si procurava uno straccio e cercava di eseguire la pulitura dapprima a macchina spenta, poi accendendo il tornio."**

Così facendo, "la mano dell'operaio veniva risucchiata dalla macchina in movimento nella zona di contatto tra la ruota e i rulli, cagionando le lesioni meglio descritte in atti (amputazione di tre dita della mano destra, con conseguente indebolimento dell'organo di apprensione). In tal modo, secondo l'addebito, il A.C.M. avrebbe violato in particolare l'art.71, comma 1, D.Lgs.n.81/2008, per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza, ossia nella specie di un'adeguata protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa della macchina."

La Corte d'Appello aveva accertato che *"l'infortunio si era certamente verificato a causa di un **comportamento del lavoratore improntato a leggerezza e sconsideratezza, ma era imputabile a una condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l'intero comparto**, successivamente corretta con l'adozione di misure preventive a seguito delle contestazioni mosse dagli operatori dell'ASL."*

E, *"quanto al A.C.M., nella sua posizione di titolare della posizione di garanzia datoriale, risultava confermato dalla Corte d'appello l'addebito a lui mosso di aver cagionato l'infortunio a causa dell'**estrema facilità con cui i rulli erano accessibili al lavoratore**; non era invece stata operata un'adeguata **valutazione del rischio** e, conseguentemente, vi era una carenza di programmazione dei presidi idonei quanto meno per contenere il rischio stesso."*

La Corte di merito ha poi considerato infondate anche *"le ulteriori argomentazioni difensive relative al comportamento della persona offesa, che secondo l'appellante doveva giudicarsi come abnorme: ciò in quanto il **D.B. era impegnato in una mansione** (quella della pulitura del tornio) **rientrante fra quelle a lui affidate e, quindi, il rischio** concretizzatosi, secondo la Corte di merito, **rientrava fra quelli governati dal datore di lavoro**."*

La decisione della Cassazione ha confermato quella della Corte d'Appello.

Infatti, secondo la Corte di legittimità, "l'incidente verificatosi nel caso di specie è dovuto - oltre che a un'iniziativa certamente imprudente del lavoratore - anche al fatto che l'accesso alle parti in movimento del macchinario non era impedito da alcun dispositivo, né risultavano adottati a tal fine accorgimenti che potessero quanto meno limitare tale accesso."

E *"il fatto stesso che, come rilevato nello stesso ricorso, fosse prevista una apposita procedura per la pulitura del tornio in sicurezza (descritta dal teste C.) rende evidente che il rischio derivante dal contatto tra l'addetto e le parti in movimento della stessa era noto e prevedibile; e ciò indipendentemente dal fatto che detta procedura non sia stata osservata dalla persona offesa D.B."*

Dunque, a parere della Cassazione, *"la Corte ambrosiana ha correttamente escluso che il comportamento del D.B. potesse considerarsi abnorme" in quanto "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro."*

Approfondendo ulteriormente questo aspetto, la Suprema Corte aggiunge che *"alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi che è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.U, n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; in tempi recenti vds. tra le altre Sez.4, Sentenza n.5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv.280914; Sez.4, Sentenza n.15124 del 13/12/2016, dep.2017, Gerosa e altri, Rv.269603)."*

In conclusione, *"nella specie, è di tutta evidenza che la condotta del D.B. si inseriva pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione del A.C.M., nella sua qualità datoriale"*.

Concludiamo questa breve (e - come sempre - ovviamente non esaustiva) disamina con una sintesi di Cassazione Penale, Sez.IV del 9/11/2016 n.47017 che ha confermato la responsabilità penale di F.S. per il reato di lesioni personali colpose *"perché, in qualità di presidente del CDA della A. s.r.l., per colpa specifica ed inosservanza delle norme in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, in particolare per violazione dell'art.64 D.lgs. 81/2008, omettendo di provvedere affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti prescritti dall'allegato IV al citato D.lgs. e sottoposti a regolare manutenzione ed eliminati i difetti rilevati, nel caso di specie le cavità e connessioni presenti in più punti sul pavimento dello stabilimento, cagionava al dipendente L.S. lesioni personali consistite nella frattura della terza distale della dialisi del perone e del malleolo mediale sinistro guaribili in più di 40 giorni. Nello specifico, "l'incidente si era verificato mentre **il L.S., a mezzo di un carrello, trasportava all'interno della fabbrica giunti metallici** del peso di Kg 10 ciascuno; a seguito del brusco arresto del carrello conseguente all'ostacolo incontrato da una ruota, incastratasi in una scanalatura del pavimento, **l'operaio era stato investito** dai giunti fuoriusciti dal carrello."* Nei gradi di merito era stato accertato che, *"sebbene il dipendente avesse posto in essere una condotta incauta- utilizzando per il trasporto di materiale pesante un carrello adibito usualmente al trasporto di*

minuteria, anziché servirsi degli appositi muletti presenti nella fabbrica -tuttavia tale condotta non presentasse i caratteri dell'anormalità e dell'eccezionalità tali da recidere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del datore di lavoro posto che l'uso di tali carrelli per il trasporto di carichi pensanti era frequente (come emerso dall'istruttoria espletata) ed era normalmente tollerato dal datore di lavoro il quale non aveva avviato alla situazione di potenziale pericolo rappresentata dallo stato sconnesso della pavimentazione."

Nel confermare la decisione della Corte d'Appello, la Cassazione richiama l'orientamento di legittimità consolidato in materia di principio di protezione oggettiva.

Secondo la Corte, dunque, "non c'è imprevedibilità e, quindi, abnormità quando la condotta del lavoratore è tenuta nell'espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli."

E "ciò perché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia è ordinariamente presente, perché quello scostamento è evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro."

Tutto "ciò vale a maggior ragione anche **nel caso di specie** in quanto, dalle risultanze istruttorie, è emerso che il L.S. non solo stava svolgendo le proprie mansioni ma anche che l'impiego da parte dei dipendenti di carrelli strutturalmente inadonei per le loro caratteristiche al trasporto di giunti del peso di quello movimentato dal predetto lavoratore era fatto conosciuto e "tollerato" dal F.S. che non aveva mai fatto nulla per impedirlo con ciò violando l'obbligo del datore di lavoro di verificare la puntuale osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni poste a tutela della loro sicurezza e di impedire condotte pregiudizievoli per la loro integrità fisica."

Fonte: Punto sicuro.www.puntosicuro.it – Vedi all.sic.1-4

2) Datore di lavoro nei condomini.

Il Ministero del Lavoro, ha chiarito i principali obblighi di sicurezza che gravano sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali. L'art. 2 del D.lgs. 81/08 alla lettera c) individua come azienda, "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Si evince, quindi, che la condizione per cui si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori (Art. 2 lettera a) D.lgs. 81/08) che svolgano una attività lavorativa. Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui ci siano dei "lavoratori" che svolgano un'attività lavorativa nelle aree condominiali (ad esempio il portiere, il giardiniere, personale addetto alla pulizia, il personale addetto alla manutenzione, il bagnino o qualunque condomino che svolga un'attività lavorativa per il condominio) e solo allora, l'amministratore condominiale riveste la qualifica di "datore di lavoro" (D.lgs. 81/08 Art. 2 lettera b) che dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, ha chiarito che il "datore di lavoro" nei condomini, è individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro tempore.

Spesso le imprese affidano i loro preventivi all'amministratore, senza che lo stesso esiga, facendo da tramite per i condomini, tutta la parte documentale relativa alla sicurezza in cantiere. Chi assume quindi il ruolo di committente in un condominio? Sulla carta la risposta al quesito dipende dal ruolo che assume l'amministratore, in quanto non è pacifico che questi rivesta automaticamente l'incarico di Responsabile dei Lavori. Tutto ruota intorno alle deleghe che l'Assemblea del condominio ha o non ha ceduto all'Amministratore. Questo aspetto così sottovalutato deve essere di massimo interesse sia letto dalla parte dei condòmini, sia letto dalla parte delle imprese.

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 ha infatti stabilito che:

"Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli".

All'assegnazione tout court di questo status giuridico (peraltro provvisto di specifica posizione di garanzia in materia di prevenzione infortuni), non vale neanche il semplice fatto che l'amministratore abbia richiesto dei preventivi di spesa da sottoporre all'assemblea condominiale, in quanto l'eventuale "comportamento concludente" si sostanzierebbe solo nell'atto di vero e proprio affidamento dei lavori.

Comunque, in nome e per conto della committenza, l'amministratore potrà fare una preliminare valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese ottemperando così, nel caso venga poi nominato Responsabile dei Lavori, alle previsioni dell'art. 90 co.9 del Testo unico dove, tra l'altro, in combinato con l'allegato XVII viene indicata la documentazione che l'impresa dovrà produrre.

Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina fino ad otto condomini (C.C. Art. 1129 comma 1), gli stessi condomini provvederanno a conferire ad un soggetto le responsabilità previste Art. 2 lettera b) D.lgs. 81/08.

Questo soggetto può essere individuato sia fra i condomini che esternamente al condominio ma resta inteso che dovrà avere poteri decisionali e di spesa come previsto dal noto Art. 2 lettera b) D.lgs. 81/08, in questo caso è palese che sia meglio nominare un amministratore condominiale professionista che abbia assolto agli obblighi formativi previsti dal DM 140/2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei "lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37" ed "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate".

Quest'ultima citazione ci deve far riflettere su come poter prescrivere un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) ad un lavoratore senza aver prima valutato i rischi, a tal proposito, l'unico documento per poter individuare tali valutazioni, previsto dal D.lgs. 81/08 per tutti i campi di applicazione che non sono "cantieri temporanei e mobili" (Titolo IV D.lgs. 81/08), è il DVR.

In ragione delle suddette considerazioni si può asserire che la valutazione dei rischi nel condominio è obbligatoria visto che nello stesso è sempre presente almeno un lavoratore a vario titolo.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca DPI e attrezzature proprie, o di terzi, queste attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al (Titolo III D.lgs. 81/08 nonché agli allegati V – VI – VII – VIII), da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo o dipendenti di altre imprese.

Si ritiene, inoltre, necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di ogni natura.

Gli amministratori di condominio che non assolvono a quanto sopra menzionato, in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi (Asl, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale, Comuni, Capitanerie di Porto, ecc....), sono soggetti oltre che a sanzioni ed imputazioni per reati penali, anche all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività come previsto dall'Allegato I del D.lgs. 81/08.

Nel condominio quale luogo di lavoro, quando è presente il personale delle ditte appaltatrici, l'amministratore o il soggetto preposto ad assolvere la funzione di "datore di lavoro" deve ottemperare agli obblighi di sicurezza di cui all'Art. 26 D.lgs. 81/08.

Infatti, per il condominio, sul legale rappresentante o designato a tale mansione, gravano gli obblighi, di cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la possibilità di essere risolto in danno al condominio.

Nel caso in cui il condominio commissioni nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei e mobili, l'amministratore è necessariamente identificato come committente in qualità di responsabile dei lavori, salvo non venga incaricato altro soggetto, il quale sarà obbligato ad adempiere agli obblighi di cui agli Artt. 88 e seguenti del D.lgs. 81/08.

L'Art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico di tutti datori di lavoro che operano nello stesso "Luogo di Lavoro" un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'Art 26, Il "Datore di Lavoro Committente" ha l'obbligo di redigere il DUVRI.

Nella valutazione dei rischi interferenziali non si applicano i rischi specifici propri, dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Alla luce di quanto sopra, per valutare il rischio interferenziale, è richiesta la redazione del DVR del condominio per la valutazione dei rischi fisici propri del luogo di lavoro, ma non si dovrà tener presente dei rischi specifici dei lavoratori delle singole imprese o dei lavoratori autonomi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.

Resta inteso che i costi per ottemperare alle disposizioni di sicurezza nei condomini, nonché i costi dei professionisti incaricati, restano a totale carico dei partecipanti al condominio e non al legale rappresentante facente funzione di "Datore di Lavoro".

Fonte: <https://www.cantierepro.com>

3) Ponteggi e norme tecniche: le lacune del sistema legislativo italiano vigente.

Un documento Inail presenta i requisiti normativi relativi ai ponteggi di facciata. Focus sulle norme tecniche e sulla necessità di aggiornare il sistema legislativo italiano. Classificazione, basette, protezioni laterali, classi di larghezza e di carico. Se le norme tecniche **UNI EN 12810** e **UNI EN 12811** rappresentano "la massima espressione dell'innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo", purtroppo, rispetto a questa normativa tecnica, **"il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta datato"**.

Infatti i requisiti previsti nelle norme europee di prodotto "sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana".

A ricordare con questa parole l'importanza di queste norme tecniche, in relazione ai ponteggi di facciata e alla sicurezza degli operatori che li utilizzano, è il documento Inail "I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee", realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e pubblicato nel 2021.

Il documento Inail tratta in particolare:

- 1) Le norme tecniche, la normativa italiana e il lavoro del CEN TC 53
- 2) Ponteggi e norme tecniche: classificazione, classi di larghezza e protezioni laterali
- 3) Ponteggi e norme tecniche: basette, accesso tra livelli, impalcati e classi di carico

1) Le norme tecniche, la normativa italiana e il lavoro del CEN TC 53

Gli autori del documento - Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail) - ribadiscono che i requisiti previsti nelle norme europee di prodotto della serie UNI EN 12810 e UNI EN 12811 "sono **decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana** e riescono a interfacciarsi, seppur con qualche criticità, con quelli previsti nelle altre norme emanate dal **CEN TC 53** "Temporary works equipment".

Come indicato sul sito dell'UNI, gli organismi nazionali di normazione di **34 Paesi europei** partecipano alle attività del Comitato Europeo di Normazione (CEN). E l'obiettivo del CEN è fare in modo che vi sia un riferimento tecnico univoco in tutto il Mercato Unico, con contenuti coerenti e sinergici con la legislazione europea. A livello europeo, quale membro del CEN, l'UNI è chiamato a recepire le norme europee da esso emanate che nel corso del 2021 sono state **1079**.

Il Comitato Tecnico **CEN TC 53** - continua il documento Inail - "svolge attività di normazione nel settore delle attrezzature provvisorie quali, oltre ai ponteggi, trabattelli, parapetti provvisori e reti di sicurezza, solo per citarne alcune".

2) Ponteggi e norme tecniche: classificazione, classi di larghezza e protezioni laterali

Le considerazioni del documento riguardano in particolare la **classificazione** dei ponteggi. Si indica che la norma **UNI EN 12810-1** classifica il ponteggio "in base a cinque parametri; carico di servizio, impalcati e relativi supporti, larghezza del sistema, altezza libera di passaggio, rivestimento e metodo di accesso verticale". Mentre il D.lgs. 81/2008 e le circolari ministeriali, che abbiamo anche presentato nei nostri articoli, "non prevedono la classificazione del ponteggio". Un altro aspetto su cui riflettere è la designazione. Infatti la norma UNI EN 12810-1 "prevede che il ponteggio sia designato mediante una stringa di caratteri alfanumerici. Questo consente di identificarne facilmente le caratteristiche fondamentali". Anche in questo caso il D.lgs. 81/08 non prevede la designazione".

Veniamo alle **classi di larghezza e altezza libera di passaggio**.

Si segnala che per le aree di lavoro dei ponteggi, "la norma UNI EN 12811-1 prevede sette classi di larghezza e due classi per l'altezza libera di passaggio. Questo permette di scegliere le dimensioni più idonee dell'area di lavoro in base al tipo di lavorazione da eseguire, tenendo conto degli ingombri delle attrezzature e dei materiali da utilizzare e dell'agevole transito del lavoratore".

Se il D.lgs. 81/2008 non descrive le classi di larghezza, "qualche elemento in più al riguardo è previsto nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91".

Riguardo poi alla **protezione laterale**, "come in altre norme UNI EN emanate dal CEN TC 53 anche quelle sui ponteggi contengono i requisiti relativi alla protezione laterale costituita da almeno un corrente principale, una protezione laterale intermedia e un fermapiede".

Mentre il D.lgs. 81/2008 non menziona il termine "protezione laterale" ma parla di "parapetto", normale o con arresto al piede. Si indica che il parapetto del D.lgs. 81/2008, "pur avendo la stessa funzione della 'protezione laterale', ha requisiti dimensionali diversi in particolare per quello che riguarda la distanza fra i correnti".

3) Ponteggi e norme tecniche: basette, accesso tra livelli, impalcati e classi di carico

Le considerazioni del documento Inail riguardano anche altri aspetti:

- **basette, giunti e spinotti:** "una parte importante dei requisiti dei ponteggi è dedicata alle basette, fisse e regolabili, ai giunti, agli spinotti e alle giunzioni tra i montanti. Per la maggior parte di questi componenti le norme della serie **UNI EN 74** contengono dettagli maggiori rispetto a quelli della legislazione italiana";
- **accesso tra livelli:** il D.lgs. 81/2008 e la **UNI EN 12811-1** "dispongono che il ponteggio sia dotato di mezzi di accesso sicuri ed ergonomici, costituiti da scale a pioli inclinate o scale generiche, e di tutte le indicazioni per l'accesso tra i diversi livelli".
- **impalcati:** il D.lgs. 81/2008 e la **UNI EN 12810-1** "descrivono le caratteristiche dell'impalcato che deve essere piano e libero da pericoli di inciampo, non presentare aperture di larghezza eccessiva ed essere montato in maniera sicura. Per i ponteggi di classe D, gli impalcati ed i rispettivi supporti devono superare le prove di caduta in conformità all'appendice B della **UNI EN 12810-2**".

Il documento si sofferma poi sui **collegamenti**.

La **UNI EN 12810-1** specifica, infatti, che "i dispositivi di collegamento devono essere efficaci e facili da controllare, i componenti facili da montare e smontare, i collegamenti bloccati in modo che non possano essere rimossi se non per azione intenzionale diretta. Prescrizioni molto simili vengono date dal D.lgs. 81/08".

Ultimo aspetto trattato nelle considerazioni riguarda le **classi di carico**.

Infatti il concetto di classe di carico è "particolarmente importante" e la **UNI EN 12811-1** "distingue sei classi di carico per tenere conto delle diverse condizioni di lavoro". I carichi di servizio "sono definiti nel prospetto 3 della UNI EN 12811-1 (Carichi di servizio sulle aree di lavoro)". Riprendiamo dal documento, a titolo esemplificativo, una tabella relativa alla UNI EN 12811-1 e ai carichi di servizio sulle aree di lavoro:

CLASSE DI CARICO	CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO q_1 (kN/m ²)	CARICO CONCENTRATO SULL'AREA 500 mm × 500 mm F1 (kN)	CARICO CONCENTRATO SULL'AREA 200 mm × 200 mm F2 (kN)	CARICO SULL'AREA PARZIALE	
				q_2 (kN/m ²)	FATTORE DELL'AREA PARZIALE a_0 ¹⁾
1	0,75 ²⁾	1,50	1,00		
2	1,50	1,50	1,00		
3	2,00	1,50	1,00		
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,00	3,00	1,00	7,50	0,4
6	5,00	3,00	1,00	10,00	0,5
1) Vedere punto 6.2.2.4. della UNI EN 12811-1					
2) Vedere punto 6.2.2.1. della UNI EN 12811-1					

Riguardo alla normativa nazionale si segnala che se il **D.lgs. 81/2008** "non definisce esplicitamente le classi di carico", nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91 "vengono distinti i carichi di servizio per i ponteggi da manutenzione (1,5 kN/m²) e per quelli da costruzione (3,0 kN/m²). Tali carichi corrispondono a quelli previsti dalla UNI EN 12811-1 per la classe 2 (1,5 kN/m²) e per la classe 4 (3,0 kN/m²). I carichi previsti dalle circolari del MLPS per le piazzole di carico (4,5 kN/m²) sono a metà tra la classe 5 (4,0 kN/m²) e la classe 6 (5,0 kN/m²)".

A parte queste differenze per le classi di carico – conclude il documento Inail nelle sue considerazioni relativamente a norme tecniche e normativa nazionale – “non esistono sostanziali differenze fra le indicazioni delle norme tecniche rispetto a quelle delle circolari ministeriali per quel che riguarda gli altri carichi e le condizioni di carico da considerare per il calcolo del ponteggio. Da evidenziare, comunque, che le Circolari Ministeriali, per il calcolo di alcune azioni, fanno riferimento a norme tecniche UNI CNR non più in vigore”.

Fonte: Punto Sicuro. www.puntosicuro.it - Vedi all.sic.5.

4) La responsabilità del committente per l'infortunio a un lavoratore autonomo.

Il committente risponde dell'infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia ommesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile. Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, l'effettuazione di un'opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso Decreto, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro **idoneità tecnico professionale** e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi. In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un committente di un'opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l'infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia **omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale** in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

Avendo sostenuto altresì il committente a sua difesa che la responsabilità di quanto accaduto era da addebitare non al locatore ma al conduttore della struttura concessa in fitto i cui dipendenti erano presenti sul posto al momento dell'evento e che nulla avevano fatto per evitare che ciò avvenisse, la suprema Corte ha precisato in merito che nel campo della prevenzione degli infortuni per quanto riguarda la individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro vige comunque il principio in base al quale, ove vi siano **più titolari della posizione di garanzia**, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico impostogli dalla legge, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

Il fatto, l'iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello ha confermata la penale responsabilità di un committente per il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di un lavoratore autonomo mentre ha revocato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la pronuncia di condanna resa nei confronti del legale rappresentante di una società conduttrice di un capannone ad uso artigianale nella sua qualità di responsabile civile. All'imputato era stato contestato, quale committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone, di proprietà dello stesso ma concesso in locazione alla suddetta società, di avere cagionato la morte del lavoratore per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 2087 cod. civ.; 90 comma 9 lett. a), 26 comma 3-ter e 148 del D. Lgs. n. 81/2008, avendo ommesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dello stesso lavoratore autonomo, nonché di redigere il documento di valutazione dei rischi e di predisporre idonee misure di protezione individuali atte a garantirne l'incolumità. Il lavoratore, durante la lavorazione alla quale era stato adibito e riguardante la riparazione della copertura metallica a falde inclinate del capannone, issatosi sul tetto non calpestabile, mentre era intento a tagliare con una smerigliatrice angolare la parte finale delle lastre di copertura, a causa delle sollecitazioni provocate dal suo stesso peso, sfondava una delle lastre in vetroresina, precipitando da un'altezza di circa 4,50 metri decedendo sul colpo.

I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, avevano ritenuta dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'infortunio occorso al lavoratore, ritenendo integrate le violazioni in contestazione. L'imputato ha proposto **ricorso per cassazione** a mezzo del difensore, articolando **tre motivi di doglianza**. Il motivo principale dell'atto di appello ha riguardato la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado di tutte le prove a suo favore addotte dalla difesa nel corso del giudizio. La Corte di Appello infatti, secondo il ricorrente, pur riconoscendo la conflittualità dei rapporti tra lui e la persona offesa nell'ambito delle trattative intercorse per il rifacimento del tetto, ha ritenuto

egualmente che il contratto fosse stato stipulato. Tale risultato, quindi, sarebbe stato frutto di una errata interpretazione non essendo mai intervenuto un accordo avente ad oggetto l'incarico all'operaio per il rifacimento del tetto. Il convincimento contrario maturato dalla Corte di merito è stato frutto di mere presunzioni e distorsioni interpretative delle testimonianze raccolte. L'unico fatto verificatosi, invece, era stato rappresentato da una trattativa sostanziata in alcune discussioni mai giunte a conclusione. Del resto, ha sostenuto il ricorrente, l'assenza di un accordo era stata confermata da tutti i testi escussi, uno dei quali aveva anche chiaramente riferito che il lavoratore aveva deciso autonomamente di occuparsi del rifacimento del tetto del capannone senza avvertirlo. Non essendovi quindi prova dell'accordo ipotizzato tra lui e il lavoratore, l'unico soggetto nei cui confronti poteva realmente profilarsi un giudizio di responsabilità era proprio la società conduttrice del capannone i cui dipendenti erano presenti in loco nel giorno dell'infortunio unitamente al coordinatore ed al responsabile della sicurezza, in quanto l'obbligo di verificare la presenza delle caratteristiche tecniche ed antinfortunistiche dei locali incombeva, in riferimento all'attività che al suo interno veniva svolta, sul conduttore e non sul locatore.

Il lavoratore infortunatosi quindi, secondo l'imputato, non doveva essere presente nel luogo in cui si è verificato l'infortunio e la responsabilità per il suo ingresso nel capannone doveva essere riferita al titolare della società che aveva preso in affitto i locali; era questa, pertanto, presente sui luoghi con proprio personale anche qualificato, tenuta a vigilare ed impedire l'accesso del lavoratore. L'imputato, quale locatore del bene, aveva quindi rispettato tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni codicistiche e aveva consegnato l'immobile esente da vizi e assicurato il pacifico godimento del bene per cui non poteva essergli addebitata alcuna responsabilità per un fatto che si poneva al di fuori della propria sfera di controllo.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Tutti i motivi di doglianza proposti dal ricorrente sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione. La stessa ha ritenuto dimostrato che il ricorrente avesse incaricato il lavoratore autonomo di effettuare lavori di rifacimento del tetto del capannone di sua proprietà. Il committente, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, non aveva verificata la capacità tecnica del commissionario, non aveva effettuato alcun controllo sull'adozione da parte di questi dei mezzi e delle cautele necessarie per eseguire il lavoro in sicurezza, pur essendo consapevole che l'intervento doveva essere eseguito in quota su un solaio non calpestabile e inidoneo a sostenere il peso della persona offesa. Dalla Corte di Appello è stato ritenuto inoltre che il committente avesse effettivamente incaricato il lavoratore autonomo di effettuare il lavoro di rifacimento del tetto del capannone; la stessa ha richiamato la testimonianza resa dai testi uno dei quali, persona del tutto estranea al contesto in cui è maturata la vicenda, aveva riferito che l'imputato e la vittima avevano iniziato insieme il lavoro cooperando perché la persona offesa potesse raggiungere il tetto del capannone con l'uso di una scala. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe a quella di cui al procedimento, ha precisato la Sezione IV "il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile"; lo stesso infatti ha l'obbligo, in materia di infortuni sul lavoro, di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

I richiami contenuti nel ricorso alla violazione delle disposizioni del codice civile, inoltre, ha aggiunto la suprema Corte, sono eccentrici e inidonei a consentire una diversa interpretazione della vicenda. Nel caso in esame, infatti, non si è posto un problema di responsabilità del conduttore per danni cagionati a terzi dal bene preso in locazione e le riflessioni della difesa sono risultate del tutto estranee al tema della contestazione, che hanno riguardato invece la responsabilità del committente dei lavori.

La Corte di Cassazione ha inoltre aggiunto che comunque la concorrente responsabilità di altri eventuali titolari di posizioni di garanzia in relazione all'infortunio occorso al lavoratore non incidono sulla **responsabilità del committente**, che permane in ogni caso.

In materia di reati colposi, infatti e particolarmente nel campo della prevenzione degli infortuni, ha ricordato la Corte di Cassazione, vige il principio per cui, ove vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Il ricorso è stato in definitiva ritenuto dalla suprema Corte **inammissibile** e alla declaratoria della sua inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata una assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Approfondimenti.



I problemi connessi alla posa della segnaletica.

In questi ultimi anni per favorire la prevenzione di infortuni, è emersa in maniera significativa, l'importanza della corretta posa e installazione segnaletica, nei cantieri stradali, e, come ricorda un factsheet dell'Inail (La segnaletica temporanea per cantieri stradali – vedi allegato -), ...la segnaletica temporanea e quella complementare come i coni e i delineatori flessibili in prossimità di cantieri o anomalie stradali possono evitare incidenti, lesioni gravi e mortali derivanti dalla difficoltà del conducente di un veicolo di percepire l'anomalia nella carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi.

In fondo il cantiere stradale – continua il factsheet - “è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l'area dei lavori”. E la segnaletica temporanea “informa l'utente stradale guidandolo e inducendolo a comportamenti” adeguati alle “specificità del cantiere stradale rappresentando, uno strumento di prevenzione di questo tipo di incidenti”.

Tuttavia, secondo il principio di coerenza – continua la scheda - nel segnalamento temporaneo “ogni segnale deve essere coerente con la situazione per cui ne è disposto l'impiego e non possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro”.

Gli infortuni possono essere legati non solo all'assenza o non adeguatezza dei segnali, ma anche alla fase della loro posa.

Si segnalano in tal senso le schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Questi gli argomenti nella scheda INFOR.MO trattati:

- 1) Esempi di infortuni professionali nella posa della segnaletica
- 2) Cantieri stradali e segnaletica: le indicazioni normative
- 3) Esempi di infortuni professionali nella posa della segnaletica

Caso 1) riguarda le operazioni di segnalazione in un cantiere autostradale.

Le operazioni riguardavano la chiusura di un tratto della corsia di sorpasso dove erano in fase di predisposizione i lavori di manutenzione del guard rail spartitraffico.

Un operatore si trova circa 100 metri prima dell'inizio del cantiere per segnalare alle auto in arrivo che è in corso la sistemazione della segnaletica provvisoria per la chiusura della corsia attigua ai lavori.

Al termine dell'operazione si sta dirigendo verso il suo veicolo volgendo le spalle al traffico veicolare, quando viene investito da un'auto che sorraggiunge e che invade la corsia di emergenza dove si trova il lavoratore.

Nell'occasione, il lavoratore non ha attuato la procedura prevista di entrare sulla vettura dal lato verso il bordo della carreggiata ma si dirige alla porta del lato guida.

I fattori causali sono individuati dalla scheda di InforMO:

- l'infortunato si dirige verso la porta del guidatore invece di entrare da quella del passeggero;
- il conduttore dell'autovettura invade la corsia di emergenza”.

Anche nel secondo caso si deve posare la segnaletica per la realizzazione di un cantiere stradale in un'autostrada.

La ditta che sta effettuando la posa è in regime di subappalto.

Il mezzo aziendale con tre operatori a bordo, raggiunto il punto dove si deve posare la segnaletica, si arresta con tutta la sagoma sulla corsia di emergenza. Due dei lavoratori presenti sul mezzo scendono sul lato destro mentre l'autista, anche preposto, scende sul lato sinistro occupando la corsia di marcia dell'autostrada.

Chiusa la portiera del mezzo il lavoratore mentre si sta spostando verso il retro del mezzo viene investito da un autocarro che sta transitando in quel momento.

Il lavoratore è colpito dal mezzo e subisce la frattura del cranio che risulta poi essere mortale. Le successive indagini hanno rilevato che i lavoratori “erano a conoscenza della procedura aziendale che prevedeva di scendere sempre dal lato destro del mezzo quando ci si trovava sulla corsia di emergenza”.

Questo, dunque, il fattore causale rilevato:

l'infortunato, conducente del mezzo e preposto, non si è attenuto alla procedura che prevedeva l'obbligo di scendere dal lato destro del mezzo.

Caso 2) cantieri stradali e segnaletica: le indicazioni normative.

Occorre in prima istanza fare riferimento al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 relativo all'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Fondamentale in tal senso è la formazione con corsi mirati dei soggetti interessati. Detti corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica. Con tale decreto cambia anche la composizione delle squadre che dovranno essere composte in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Altre modifiche portate dal decreto sono:

- nuovi vincoli e regole relativi agli spostamenti di personale a piedi in talune situazioni;
- aggiunta la valutazione del rischio di investimento accidentale degli operatori a piedi da parte di un veicolo di supporto in caso di tamponamento del veicolo stesso;
- discesa dal veicolo - è stato ampliato anche alla risalita sul veicolo stesso;
- qualora il veicolo sia posizionato sulla corsia di sorpasso (strade ad almeno due corsie per ogni senso di marcia) l'uscita dal cantiere dovrà avvenire (preferibilmente) al termine del cantiere stesso.

Sono state apportate numerose modifiche ai punti relativi alle modalità di segnalazione di situazioni di emergenza, modifiche alle modalità di segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi.

Da ricordare le modalità di "segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili". In questo caso da rilevare un errore che già era presente nel vecchio D.M. e che vede i cantieri mobili come sottocategoria dei cantieri fissi, mentre in realtà si tratta di un qualcosa di differente.

Fonte: Punto Sicuro. www.puntosicuro.it- All.sic.7

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 10/02/2023